

*Art. 6*

*Funzioni esercitate dall'Unione di Comuni*

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni che la compongono, le funzioni fondamentali e non fondamentali di seguito elencate, di cui sono titolari i Comuni, con le specificazioni a fianco di ciascuna indicate.

a. polizia municipale e polizia amministrativa locale. Per tutti i Comuni già esercitata al 1° gennaio 2012.

*a bis. Le funzioni e i servizi di cui alla precedente lettera a) sono cessate per il comune di Aulla dal 1° gennaio 2015, per i comuni di Fivizzano e Zeri dal 1° gennaio 2017, per i comuni di Licciana, Tresana, Bagnone, Fosdinovo, Mulazzo dal 01 gennaio 2018;*

b. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. Per tutti i Comuni con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

c. organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio smaltimento e recupero dei rifiuti urbani: per tutti i Comuni dal 1° gennaio 2012. Dal 1° gennaio 2013 anche la riscossione dei relativi tributi per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana.

*c bis. Solo la funzione di riscossione dei relativi tributi di cui alla precedente lettera c) è cessata per il Comune di Villafranca in Lunigiana a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per il Comune di Mulazzo dal 1.01.2020;*

d. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente. Per tutti i Comuni. Con decorrenza 1° gennaio 2014.

e. Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale relativi a illuminazione pubblica e servizio di trasporto pubblico comunale. Il servizio di illuminazione pubblica è svolto per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Zeri e Fosdinovo, con decorrenza 1° gennaio 2013. Per i Comuni di Fivizzano e Licciana Nardi con decorrenza 1° marzo 2013. Per il Comune di Aulla con decorrenza 1° ottobre 2013. Il servizio di Trasporto pubblico locale è svolto per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Zeri, Fosdinovo, Licciana Nardi e Villafranca in Lunigiana, con decorrenza 1° gennaio 2013.

e bis. Il servizio di illuminazione pubblica è cessato per il comune di Zeri dal 1° gennaio 2013; il servizio di trasporto pubblico locale è cessato per il comune di Licciana Nardi dal 1° gennaio 2014.

f. sportello unico per le attività produttive.

-Per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri ovvero per tutti i Comuni ad esclusione di Aulla e Fivizzano- con decorrenza dal 1° gennaio 2013;

- per i comuni di Aulla e Fivizzano ovvero per tutti i Comuni a seguito dell'entrata in vigore della modifica statutaria

g. funzioni nel campo della viabilità comunale trasferita alla gestione dell'Unione. Per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Zeri e Fosdinovo; fino al 31 dicembre 2012.

h. organismo indipendente di valutazione. Per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri; ovvero per tutti i Comuni ad esclusione di Aulla, fino al 31. 12.2012. Per tutti i Comuni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

i. sviluppo delle risorse umane - formazione del personale.

j. funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);

k. ufficio espropri;

l. catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco;

m. procedimenti di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

n. vincolo idrogeologico;

o. ufficio del difensore civico (abolito)

p. servizio statistico;

q. canile comprensoriale

q.bis pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14

q.ter procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico

Le funzioni dalle lettere i) a q) sono già esercitate dall'Unione al 1° gennaio 2012.

Le funzioni q.bis e q.ter sono esercitate dal 22 settembre 2017.

La funzione f) è esercitata a decorrere dalla modifica statutaria.

1 bis. Nell'esercizio associato mediante Unione delle funzioni di cui al comma 1 sono ricompresi l'insieme dei procedimenti, dei servizi e delle attività ad essa inerenti, secondo l'ordinamento vigente.

2. Fino all'adozione di specifiche norme regolamentari da parte dell'Unione, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la corretta gestione degli uffici e il coordinamento della gestione associata, le funzioni ed i servizi di cui al comma 1, sono svolti dall'Unione, in conformità con le convenzioni precedentemente stipulate tra i Comuni e la Comunità Montana.

2 bis. I procedimenti amministrativi avviati prima della data di decorrenza della gestione associata mediante l'Unione, sono conclusi dai Comuni stessi.

3. La cessazione di tutte o parte delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1, costituisce modifica statutaria, per la quale si applicano le procedure previste dal presente statuto.

4. Tutti i Comuni partecipanti o parte di essi possono esercitare mediante l'Unione le proprie funzioni fondamentali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) e 118, della Costituzione, come specificate con norma di legge.

5. Ulteriori funzioni rispetto a quelle di cui al comma 1 possono essere affidate all'Unione mediante convenzione. Questo non costituisce modifica statutaria.

6. Restano salve le norme di legge che dispongono l'obbligo dei Comuni di esercitare mediante l'Unione proprie funzioni.

6 bis La giunta dell'Unione delibera entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulle attività svolte l'anno precedente. La relazione viene inviata ai consigli comunali entro il mese successivo.